

# Rapporto di minoranza

numero

**6660 R2**

data

6 novembre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 12 marzo 2012 presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 28 della Costituzione cantonale (Facoltà per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone residenti di nazionalità estera)**

**(v. messaggio 27 giugno 2012 n. 6660)**

## 1. INTRODUZIONE

Nel gennaio 2010 il Gran Consiglio respinse, con 45 contrari, 30 favorevoli e 2 astenuti, l'iniziativa elaborata 2 dicembre 2008 di Manuele Bertoli e cofirmatari *"Per il diritto di voto e di eleggibilità alle persone residenti di nazionalità estera in materia comunale"*. L'iniziativa chiedeva l'introduzione generalizzata del diritto di voto e di eleggibilità alle persone residenti di nazionalità estera.

L'iniziativa elaborata 12 marzo 2012 di Francesco Cavalli e cofirmatari *Facoltà per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone di nazionalità estera* torna sull'argomento e propone di conferire ai Comuni la facoltà di concedere i diritti politici in materia comunale alle persone residenti di nazionalità straniera. Si propone infatti di completare l'art. 28 della Costituzione cantonale con l'aggiunta di un capoverso del seguente tenore:

*"I Comuni possono conferire ai residenti di nazionalità estera il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale. La Legge ne disciplina l'esercizio"*.

A differenza dell'iniziativa di Bertoli, che prevedeva il diritto di voto generalizzato, la nuova iniziativa chiede che siano i Comuni stessi a decidere se conferire o meno i diritti politici ai cittadini stranieri.

## 2. LE ISTITUZIONI E I DIRITTI POLITICI

Le istituzioni sono sempre un riflesso del tempo in cui nascono. Perché rimangano in grado di svolgere al meglio i compiti per cui sono preposte, è necessario che mantengano una certa flessibilità e siano quindi in grado di adeguarsi col mutare del tempo e col trasformarsi della società.

Questo vale anche per il nostro sistema politico, frutto di un'evoluzione storica che ha portato ad adeguarlo costantemente.

L'evoluzione è ben riconoscibile anche per quanto riguarda i diritti politici, che sono stati estesi costantemente. Nel corso dell'Ottocento dal voto per censo si è passati al suffragio

universale. Lo sviluppo industriale e la nuova libera circolazione tra i Cantoni, hanno portato ad un avere una popolazione sempre più eterogenea. Si è così arrivati ad estendere il potere politico dai soli patrizi ai membri del Comune. In seguito sono stati coinvolte anche persone originarie di altri Cantoni. Nel 1971 anche in Svizzera le donne hanno ottenuto i diritti politici. Anche il limite d'età è stato rivisto più volte, l'ultima una ventina d'anni fa, quando fu abbassato da venti a diciott'anni.

Questi cambiamenti non sono mai avvenuti senza resistenze e opposizioni.

Nel 1848 gli avversari dell'estensione dei diritti politici alle persone originarie di un altro Cantone, ritenevano assurdo coinvolgere persone che secondo loro non erano sufficientemente a conoscenza delle peculiarità politiche locali.

La concessione dei diritti politici alle donne è stata oggetto di innumerevoli petizioni, atti parlamentari e una votazione popolare con esito negativo prima che, finalmente, nel 1971 venne approvata in votazione popolare. Esaminate a quarant'anni di distanza le argomentazioni degli oppositori fanno sorridere, e dimostrano senza lasciar adito ad alcun dubbio che la società muta e si evolve e che questa trasformazione non è necessariamente negativa. Chi sosterrrebbe oggi che il cervello delle donne è più piccolo, ergo sono meno intelligenti degli uomini? Chi riterrebbe sufficiente che le donne esprimano la loro opinione tramite il marito o il padre? E che sarebbe inaccettabile se le donne, che per natura sono estremiste, andassero a manifestare senza il permesso dei mariti? Certo è che se qualcuno ancora sostenesse queste tesi, farebbe meglio a ben guardarsi dall'esprimerle pubblicamente.

Riassumendo: le istituzioni, quindi anche i diritti politici, mutano al mutare della società e dei tempi ed è un bene che sia così.

### **3. DIRITTI POLITICI AGLI STRANIERI?**

Dovesse accogliere l'iniziativa in oggetto, il Canton Ticino non sarebbe il primo a concedere i diritti politici a persone di nazionalità estera.

Di seguito un riassunto dei Cantoni che già prevedono una tale possibilità.

#### **• Diritti politici attivi a livello cantonale**

Sono due i Cantoni che concedono agli stranieri il diritto di voto e il diritto di elettorato attivo a livello cantonale. Non sono concessi per contro i diritti politici passivi (essere eletti).

- **Canton Giura** - hanno diritto di voto e di elettorato attivo gli stranieri che vivono in Svizzera da 10 anni, di cui almeno uno nel Cantone.
- **Canton Neuchâtel** - hanno diritto di voto e di elettorato passivo gli stranieri con permesso di domicilio che risiedono nel Cantone da almeno cinque anni.

#### **• Diritti politici attivi e passivi in tutti i Comuni**

Quattro Cantoni che concedono agli stranieri i diritti politici attivi e passivi a livello comunale. Le condizioni variano da Cantone a Cantone. In genere bisogna risiedere o avere il permesso di domicilio nel Cantone per un certo periodo.

- **Canton Neuchâtel** (dal 1849)
- **Canton Giura** (dal 1979)
- **Canton Vaud** (dal 2003)
- **Canton Friburgo** (dal 2006)

- **Diritto di voto e di elettorato attivo nei Comuni**

Agli stranieri è concesso il diritto di voto e il diritto di elettorato attivo, ma non quello di elettorato passivo.

- **Canton Ginevra** (dal 2005)

- **Diritto di voto e di elezione facoltativo nei Comuni**

Tre Cantoni autorizzano i Comuni a concedere i diritti politici agli stranieri in materia comunale.

- **Canton Appenzello esterno** (dal 1995)
- **Canton Grigioni** (dal 2003)
- **Canton Basilea Città** (dal 2005)

Con l'accoglimento dell'iniziativa parlamentare, il Ticino si troverebbe quindi nella stessa situazione di Appenzello esterno, Grigioni e Basilea Città.

#### **4. PERCHÉ ESTENDERE I DIRITTI POLITICI A LIVELLO COMUNALE**

Più grande è la fetta di popolazione che partecipa al processo democratico, e più cresce l'autenticità della democrazia stessa. I diritti politici vanno quindi limitati laddove sensato, ma estesi per quanto possibile.

L'estensione del diritto di voto a persone di nazionalità estera potrebbe essere un'ulteriore evoluzione del nostro sistema politico. In virtù del fatto che questi cambiamenti richiedono tempo per essere compresi ed accettati, è buona cosa limitare la proposta al livello comunale, come fatto nell'iniziativa. Anche il diritto di voto e di elezione alle donne venne prima introdotto in alcuni Comuni e Cantoni, e solo in un secondo momento anche a livello federale.

L'estensione dei diritti politici agli stranieri a livello comunale è anche giustificata dal fatto che il Comune è il primo livello di appartenenza ad una comunità e che nel Comune vengono affrontate le questioni più vicine al territorio e alle persone che lo abitano.

Un valido argomento per sostenere l'estensione del diritto di voto ai cittadini di altra nazionalità è quello che portò alla rivoluzione americana nel 1776, ovvero il legame tra democrazia, rappresentanza e fiscalità. Per un approfondimento si rimanda all'iniziativa elaborata Manuele Bertoli e cofirmatari. Qui basti ricordare che tutti i residenti, anche chi non ha la cittadinanza svizzera, pagano regolarmente tutta una serie di tributi allo stato, dalle imposte dirette a quelle indirette passando per i contributi sociali. Solo in alcuni Comuni e Cantoni godono però dei diritti politici. Il motto "no taxation without representation", che portò alla rivoluzione americana, è quindi applicabile anche alle nostre latitudini.

In una democrazia tutti dovrebbero inoltre essere legati dall'obiettivo del "bene comune". La possibilità di contribuirvi in maniera attiva e diretta, consolida senza dubbio il senso di appartenenza e la responsabilità individuale di partecipare al raggiungimento dell'obiettivo.

A questo si aggiunge il fatto che la quasi totalità degli atti legislativi si applicano a tutta la popolazione residente, indistintamente dalla nazionalità. Di conseguenza, legare il diritto di voto al luogo di domicilio piuttosto che alla nazionalità, appare logico e naturale.

Contro la concessione dei diritti politici a persone straniere, spesso viene sollevato l'argomento secondo cui se uno straniero lo desidera può chiedere la cittadinanza svizzera, con cui entrerebbe automaticamente in possesso dei diritti politici attivi e passivi a tutti i livelli del sistema federale. Questa argomentazione dimentica il fatto che l'iter lungo e costoso per ottenere la cittadinanza elvetica può certo scoraggiare dal richiederla. Oltre a ciò, il cambiamento di nazionalità ha delle ripercussioni che vanno ben oltre l'acquisizione dei diritti politici. Alcuni infatti perderebbero la loro nazionalità d'origine, perché questa non concede la doppia cittadinanza.

A ciò si aggiunge il fatto che la concessione dei diritti politici all'intera popolazione residente non è da intendersi come un atto di generosità verso gli stranieri, ma piuttosto come un'esigenza per una democrazia che si vuole moderna anche per permetterle di mantenere a lungo termine un altro grado di legittimità. È quindi nell'interesse stesso della qualità dello Stato democratico di estendere il più possibile la partecipazione politica.

Alle argomentazioni riportate, se ne aggiunge pure una di carattere pratico. Sono diversi i Comuni che faticano a trovare un sufficiente numero di persone disposte a mettersi a disposizione della comunità, attivandosi nella politica comunale. Estendere la possibilità di partecipare anche ai residenti stranieri, aumenta anche il numero di potenziali candidati alle cariche pubbliche e mitigherebbe quindi il problema della mancanza di personale. Un effetto secondario positivo, che potrebbe essere d'aiuto nel mantenere integre e ben funzionanti le istituzioni, soprattutto nei piccoli Comuni.

## **5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

L'iniziativa si limita a sancire nella Costituzione il principio di lasciare la possibilità ai Comuni di concedere i diritti politici agli stranieri domiciliati nel Comune. Una soluzione che salvaguarda l'autonomia comunale, spesso invocata in altri ambiti.

Se la modifica costituzionale venisse approvata dal Gran Consiglio prima e dal Popolo poi, occorrerà modificare la Legge sull'esercizio dei diritti politici e la Legge organica comunale. In quella sede si potranno discutere e precisare le modalità d'applicazione. In particolare ci si dovrà soffermare sul numero di anni di domicilio nella Confederazione, nei Cantone e nei Comuni richiesti prima dell'ottenimento dei diritti politici.

## **6. CONCLUSIONI**

Alla luce delle considerazioni che precedono la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici ritiene che l'iniziativa costituisca un progresso nell'ambito dei diritti democratici. Invita quindi il Gran Consiglio ad approvare l'iniziativa parlamentare di Francesco Cavalli e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 28 della Costituzione cantonale (Facoltà per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone residenti di nazionalità estera).

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Greta Gysin, relatrice  
Bacchetta-Cattori - Cavalli -  
Cereghetti (con riserva) -  
Corti - Quadranti - Viscardi

Progetto di

## **Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 12 marzo 2012 presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli e cofirmatari per il Gruppo PS;
- visto il rapporto di minoranza 6 novembre 2012 n. 6660 R2 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è modificata come segue:

#### **Art. 28 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>I Comuni possono conferire ai residenti di nazionalità estera il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale. La legge ne disciplina l'esercizio.

#### **II.**

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.